



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1420

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. NICOLA SILVESTRI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 15987 del 19 giugno 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Nicola Silvestri, nato a Siena, il 16 novembre 1969;

VISTA la nota del 6 novembre 2019 (prot. n. 79290 di pari data) con la quale San Paolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Nicola Silvestri nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 (prot. n. 82881 di pari data) con cui San Paolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota 30 gennaio 2020 (prot. n. 4889/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Nicola Silvestri la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per aver trasmesso ad un cliente documentazione non corrispondente al vero.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Nicola Silvestri non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 3 giugno 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito consistente nella trasmissione di false rendicontazioni ad un potenziale cliente e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Silvestri la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso comunicazione o trasmissione al cliente e/o al potenziale cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;

– ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:

- la violazione accertata è riferibile ad una singola tipologia di illecito ed è stata posta in essere nei confronti di un solo potenziale cliente, al quale non è stato arrecato alcun danno patrimoniale diretto;
- la violazione deriva da rendicontazione redatta dal consulente in forma semplificata, diretta a fornire rassicurazioni al potenziale cliente nel passaggio di gestione tra intermediari, con riferimento ad un periodo temporale riguardante la situazione patrimoniale precedente alla propria attività di consulenza;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente presso l'Intermediario mandante non risulta alcun reclamo né alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal consulente, che tuttavia nel ricostruire la propria condotta innanzi all'Intermediario ha manifestato un atteggiamento pienamente collaborativo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Nicola Silvestri nato a Siena (SI), il 16 novembre 1969, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti